



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1849**

APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE  
NEI CONFRONTI DEI SIGG. MARIA LAURA ARCURI, UMBERTO BORETTI,  
MARCO CHILETTI, SILVIA FAVALINI, GIULIANO FERRO, LUCA MAINI,  
RENZO MANZINI, DARIO VITTORIO LUIGI MORTINI, ANDREA ROMAGNOLI,  
AMOS STELLA E LAURA TOSCHI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA  
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 14638 del 6 luglio 2004, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Maria Laura Arcuri, nata a Scalea (CS) il 4 aprile 1974;

VISTE la delibera Consob n. Consob n. 6057 del 19 marzo 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Umberto Boretti, nato a Milano (MI) il 20 marzo 1963;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la delibera Consob n. 7340 del 1° settembre 1993, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Marco Chiletti, nato a Bologna (BO) il 26 dicembre 1967, e la delibera OCF n. 1530 del 30 novembre 2020, recante la cancellazione dello stesso dall'Albo;

VISTA la delibera Consob n. 11283 del 17 marzo 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Silvia Favolini, nata a Bologna (BO) il 18 aprile 1971;

VISTA la delibera Consob n. 5913 dell'8 gennaio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giuliano Ferro, nato a Calosso (AT) il 6 giugno 1958;

VISTA la delibera Consob n. 15638 del 28 novembre 2006, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Luca Maini, nato a Bologna (BO) l'8 novembre 1975;

VISTA la delibera Consob n. 10556 del 3 marzo 1997, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Renzo Manzini, nato a Modena (MO) il 5 agosto 1970;

VISTA la delibera Consob n. 6561 del 27 ottobre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Dario Vittorio Luigi Mortini, nato a Milano (MI) il 28 settembre 1965, e la delibera OCF n. 1222 del 28 novembre 2019, recante la cancellazione dello stesso dall'Albo;

VISTA la delibera Consob n. 6561 del 27 ottobre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Andrea Romagnoli, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 24 novembre 1966, e la delibera OCF n. 1529 del 30 novembre 2020, recante la cancellazione dello stesso dall'Albo;

VISTA la delibera Consob n. 14956 del 29 marzo 2005, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Amos Stella, nato a Saronno (VA) il 1° maggio 1960, e la delibera OCF n. 1504 del 12 novembre 2020, recante la cancellazione dello stesso dall'Albo;

VISTA la delibera Consob n. 8997 del 17 gennaio 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Laura Toschi, nata a Modena (MO) l'8 maggio 1969;

VISTA la nota del 19 ottobre 2017 (prot. Consob n. 118375 del 19 ottobre 2018), con cui Banca d'Italia ha segnalato alla Consob, fra l'altro, il possibile coinvolgimento di taluni consulenti abilitati all'offerta fuori sede in presunte irregolarità;

VISTE le note del 6 febbraio 2018 e del 9 maggio 2018 (rispettivamente prot. Consob n. 30522 del 7 febbraio 2018 e n. 146049 del 10 maggio 2018), con cui Progetto SIM S.p.A. ha trasmesso alla Consob informazioni e documenti concernenti, fra l'altro, l'operato dei Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Marco Chiletti, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini, Dario Vittorio Luigi Mortini, Andrea Romagnoli, Amos Stella e Laura Toschi, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 23 maggio 2018 e del 6 novembre 2018 (prot. Consob nn. 168523, 168525, 169062 del 24 maggio 2018, n. 179038 del 30 maggio 2018, nn. 180334, 180352, 181258 e 181371 del 31 maggio 2018 e nn. 448489, 448500 e 448498 del 6 novembre 2018), con cui ulteriori società hanno trasmesso alla Consob informazioni e documenti rilevanti in merito all'operato dei consulenti sopra menzionati;

VISTE le note pervenute alla Consob fra il 27 luglio 2018 e il 14 novembre 2018 (prot. Consob n. 278723 del 27 luglio 2018, n. 344804 del 10 settembre 2018, nn. 348698 e 348701 del 12 settembre 2018, nn. 349952 e 350112 del 13 settembre 2018, nn. 353921 e 353927 del 17 settembre 2018, n. 357988 del 18 settembre 2018, n. 362793 del 20 settembre 2018, nn. 364748, 364738, 364746 del 21 settembre 2018, nn. 365994 e 365997 del 24 settembre 2018, n. 369253 del 25 settembre 2018, n. 373720 del 27 settembre 2018, n. 379055 del 1° ottobre 2018, n. 418377 del 19 ottobre 2018, n. 423035 del 23 ottobre 2018, n. 430499 del 26 ottobre 2018, nn. 444917 e 443910 del 5 novembre 2018, n. 450812 del 7 novembre 2018, n. 462603 del 13 novembre 2018 e n. 466259 del 14 novembre 2018), con cui diversi investitori hanno fornito informazioni concernenti l'operato dei consulenti sopra menzionati;

VISTE le note del 2 luglio 2018 (prot. OCF n. 23991 del 3 luglio 2018), 24 settembre 2018 (prot. OCF n. 31706 di pari data), 15 ottobre 2018 (prot. OCF n. 34565 di pari data), 12 novembre 2018 (prot. OCF n. 38211 di pari data), 22 novembre 2018 (prot. OCF n. 40604 di pari data), 13 dicembre 2018 (prot. OCF n. 42774 del 14 dicembre 2018), 27 marzo 2020 (prot. OCF n. 16780 del 30 marzo 2020), 5 giugno 2020 (prot. OCF n. 27316 del 17 giugno 2020), con cui la Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo per lo svolgimento delle attività istruttorie, fra l'altro, la sopra richiamata documentazione e ulteriori evidenze acquisite nel corso dei propri accertamenti;

VISTE le note pervenute all'Organismo fra il 7 ottobre 2019 e il 4 novembre 2019 (prot. OCF n. 71681 del 7 ottobre 2019, nn. 73969, 73971, 73978, 74001, 74006, 74023, 74025, 74026 e 74031 dell'11 ottobre 2019), n. 74073 del 14 ottobre 2019 e n. 78573 del 4 novembre 2019), con cui, fra gli altri, i sopra richiamati Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Marco Chiletto, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini, Dario Vittorio Luigi Mortini e Laura Toschi hanno fornito informazioni e documenti concernenti il proprio operato;

VISTE le note del 3 aprile 2019 (prot. OCF nn. 20179 di pari data), 8 aprile 2019 (prot. OCF nn. 22085, 22106 e 22114 di pari data), 12 dicembre 2019 (prot. OCF n. 86653 di pari data), 19 marzo 2020 (prot. OCF n. 15423 di pari data), 16 aprile 2020 (prot. OCF n. 19388 di pari data), 18 dicembre 2020 (prot. OCF n. 62882 di pari data) e 13 gennaio 2021 (prot. OCF n. 2690 di pari data), con cui Progetto SIM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato dei Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Marco Chiletto, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini, Dario Vittorio Luigi Mortini, Andrea Romagnoli, Amos Stella e Laura Toschi;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 3 settembre 2020 (prot. OCF n. 39923 di pari data) con cui Ufficio Consulenza Legale dell'Organismo ha segnalato all'Ufficio Vigilanza Albo talune ulteriori criticità emerse nei confronti dei Sigg. Marco Chiletti, Andrea Romagnoli e Amos Stella;

VISTE le ulteriori evidenze documentali acquisite dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 22 aprile 2021 e 28 aprile 2021;

VISTA la nota del 14 giugno 2021 (prot. OCF n. 41695/21), notificata in pari data ai Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Marco Chiletti, Silvia Favalini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini, Dario Vittorio Luigi Mortini, Andrea Romagnoli, Amos Stella e Laura Toschi, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato ai menzionati consulenti, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari di seguito richiamate per ciascun consulente, in particolare,

- al Sig. Marco Chiletti è stata contestata la violazione delle seguenti disposizioni:
  - i. art. 153, comma 3, per non aver comunicato all'Organismo, entro il termine normativamente previsto di dieci giorni, l'intervenuta variazione di una delle condizioni per ottenere l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari;
  - ii. art. 157, comma 1, lett. *f*) (già art. 106, comma 1, lett. *e*), del previgente Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver svolto attività e assunto incarichi che si pongono in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, consistenti nel ruolo di:
    - socio di due società per azioni che hanno raccolto capitali presso i clienti dell'intermediario mandante;
    - amministratore unico di un'ulteriore società che ha assunto incarichi di segnalazione da parte delle suddette società per azioni;
  - iii. art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento intermediari), per aver promosso e collocato presso la clientela forme di investimento estranee all'offerta ufficiale di prodotti dell'intermediario mandante, peraltro in tal modo privando gli investitori dei presidi e delle forme di tutela previsti dalla normativa a protezione degli stessi;
- al Sig. Dario Vittorio Luigi Mortini è stata contestata la violazione delle seguenti disposizioni:
  - i. art. 157, comma 1, lett. *f*) (già art. 106, comma 1, lett. *e*), del previgente Regolamento intermediari), per aver svolto attività e assunto incarichi che si pongono in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, consistenti nel ruolo di amministratore di una società che ha raccolto capitali presso i clienti dell'intermediario mandante;



- ii. art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento intermediari), per aver promosso e collocato presso la clientela forme di investimento estranee all'offerta ufficiale di prodotti dell'intermediario mandante, peraltro in tal modo privando gli investitori dei presidi e delle forme di tutela previsti dalla normativa a protezione degli stessi;
- al Sig. Andrea Romagnoli è stata contestata la violazione delle seguenti disposizioni:
- i. art. 153, comma 3, per non aver comunicato all'Organismo, entro il termine normativamente previsto di dieci giorni, l'intervenuta variazione di una delle condizioni per ottenere l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari;
  - ii. art. 157, comma 1, lett. *f*) (già art. 106, comma 1, lett. *e*), del previgente Regolamento intermediari), per aver svolto attività e assunto incarichi che si pongono in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, consistenti nel ruolo di:
    - socio di due società per azioni che hanno raccolto capitali presso i clienti dell'intermediario mandante;
    - amministratore unico di un'ulteriore società che ha assunto incarichi di segnalazione da parte delle suddette società per azioni;
  - iii. art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento intermediari), per aver promosso e collocato presso la clientela forme di investimento estranee all'offerta ufficiale di prodotti dell'intermediario mandante, peraltro in tal modo privando gli investitori dei presidi e delle forme di tutela previsti dalla normativa a protezione degli stessi;
- al Sig. Amos Stella è stata contestata la violazione delle seguenti disposizioni:
- i. art. 153, comma 3, per non aver comunicato all'Organismo, entro il termine normativamente previsto di dieci giorni, l'intervenuta variazione di una delle condizioni per ottenere l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari;
  - ii. art. 157, comma 1, lett. *f*) (già art. 106, comma 1, lett. *e*), del previgente Regolamento intermediari), per aver svolto attività e assunto incarichi che si pongono in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, consistenti nel ruolo di amministratore unico di tre società per azioni che hanno raccolto capitali presso i clienti dell'intermediario mandante;
- ai Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini e Laura Toschi è stata contestata la violazione dell'art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento intermediari), per aver promosso e collocato presso la clientela forme di investimento estranee all'offerta ufficiale di prodotti



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

dell'intermediario mandante, peraltro in tal modo privando gli investitori dei presidi e delle forme di tutela previsti dalla normativa a protezione degli stessi;

RILEVATO che, con note del 2 luglio 2021 (prot. OCF nn. 45965 e 45967 di pari data) la Sig.ra Maria Laura Arcuri ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico, nonché richiesto una proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota del 6 luglio 2021 (prot. OCF n. 46867 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha consentito alla Sig.ra Maria Laura Arcuri di avere accesso agli atti del procedimento, nonché concesso un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota del 20 luglio 2021 (prot. OCF n. 49259 di pari data), ricevuta dalla interessata in data 27 luglio 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha trasmesso alla Sig.ra Maria Laura Arcuri gli atti del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dalla Sig.ra Maria Laura Arcuri con nota del 4 settembre 2021 (prot. OCF n. 60862 del 6 settembre 2021);

RILEVATO che, con nota del 2 luglio 2021 (prot. OCF n. 45963 di pari data), il Sig. Umberto Boretti ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico, nonché richiesto una proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota del 6 luglio 2021 (prot. OCF n. 46870 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha consentito al Sig. Umberto Boretti di avere accesso agli atti del procedimento, nonché concesso un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota del 20 luglio 2021 (prot. OCF n. 49261 di pari data), ricevuta dall'interessato in data 23 luglio 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha trasmesso al Sig. Umberto Boretti gli atti del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal Sig. Umberto Boretti con nota del 2 settembre 2021 (prot. OCF n. 60434 di pari data);

RILEVATO che, con note del 1° luglio 2021 e del 13 luglio 2021 (rispettivamente prot. OCF nn. 45628 e 48233 di pari date), è stata formulata nell'interesse dei Sigg. Marco Chiletti, Andrea Romagnoli e Amos Stella istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a loro carico nonché richiesta una proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

VISTE le note del 2 luglio 2021 e del 16 luglio 2021 (rispettivamente prot. OCF nn. 45929 e 48839 di pari date), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha trasmesso ai consulenti sopra menzionati gli atti del procedimento, nonché concesso un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di deduzioni scritte e documenti;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 20 luglio 2021 (prot. OCF n. 49262 di pari data), ricevuta dagli interessati in data 26 luglio 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, nel dare positivo riscontro alla richiesta per quanto di sua competenza, ha trasmesso ai consulenti sopra menzionati gli atti del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Andrea Romagnoli con nota dell'8 settembre 2021 (prot. OCF n. 61516 del 9 settembre 2021);

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Amos Stella con nota dell'8 settembre 2021 (prot. OCF n. 61517 del 9 settembre 2021);

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Marco Chiletto con nota dell'8 settembre 2021 (prot. OCF n. 61518 del 9 settembre 2021);

VISTA la nota del nota del 23 novembre 2021 (prot. n. 78004 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito positivo riscontro all'ulteriore istanza di accesso agli atti formulata con nota del 28 ottobre 2021 (prot. n. 72395 di pari data) nell'interesse dei Sigg. Marco Chiletto, Andrea Romagnoli e Amos Stella;

RILEVATO che, con nota del 30 giugno 2021 (prot. OCF n. 45393 di pari data) la Sig.ra Silvia Favolini ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico, nonché richiesto una proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota del 2 luglio 2021 (prot. OCF n. 45910 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha consentito alla Sig.ra Silvia Favolini di avere accesso agli atti del procedimento, nonché concesso un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota del 20 luglio 2021 (prot. OCF n. 49263 di pari data), ricevuta dall'interessata in data 29 luglio 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, nel dare positivo riscontro alla richiesta per quanto di sua competenza, ha trasmesso alla Sig.ra Silvia Favolini gli atti del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dalla Sig.ra Silvia Favolini con nota del 10 settembre 2021 (prot. OCF n. 62006 del 13 settembre 2021);

RILEVATO che, con nota del 1° luglio 2021 (prot. OCF n. 45750 di pari data), il Sig. Giuliano Ferro ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico, nonché richiesto una proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota del 2 luglio 2021 (prot. OCF n. 45914 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha consentito al Sig. Giuliano Ferro di avere accesso agli atti del procedimento, nonché concesso un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di deduzioni scritte e documenti;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 20 luglio 2021 (prot. OCF n. 49265 di pari data), ricevuta dall'interessato in data 28 luglio 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha trasmesso al Sig. Giuliano Ferro gli atti del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal Sig. Giuliano Ferro con nota del 9 settembre 2021 (prot. OCF n. 61749 del 10 settembre 2021);

RILEVATO che, con nota del 18 giugno 2021 (prot. OCF n. 42977 di pari data), il Sig. Luca Maini ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTA la nota del 2 luglio 2021 (prot. OCF n. 45920 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha consentito al Sig. Luca Maini di avere accesso agli atti del procedimento;

VISTA la nota del 16 luglio 2021 (prot. OCF n. 48923 di pari data), ricevuta dall'interessato in data 2 agosto 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, nel dare positivo riscontro alla richiesta per quanto di sua competenza, ha trasmesso al Sig. Luca Maini gli atti del procedimento;

VISTA la nota del 16 luglio 2021 (prot. n. 48849 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha riscontrato la motivata istanza di differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti, presentata dal Sig. Luca Maini con nota del 13 luglio 2021 (prot. OCF n. 48199 del 13 luglio 2021), concedendo all'interessato la proroga del termine di ulteriori 30 giorni;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal Sig. Luca Maini con nota del 25 settembre 2021 (prot. OCF n. 64848 del 27 settembre 2021);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Luca Maini, svoltasi in data 29 settembre 2021 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con note del 2 luglio 2021 (prot. OCF nn. 45970 e 46015 di pari data), riscontrate dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, dapprima, con note del 16 luglio 2021 e 5 agosto 2021 (prot. OCF nn. 48849 e 53453 di pari date) – con le quali il consulente è stato convocato in audizione per il 22 settembre 2021 – e, in seguito, in accoglimento della motivata istanza di differimento presentata in data 26 agosto 2021 (prot. OCF n. 59139 di pari data), con successiva nota del 6 settembre 2021 (prot. OCF n. 60922 di pari data);

RILEVATO che, con nota del 30 giugno 2021 (prot. OCF n. 45546 di pari data), il Sig. Renzo Manzini ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico, nonché richiesto una proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;





Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 2 luglio 2021 (prot. OCF n. 45924 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta per quanto di sua competenza, ha concesso al Sig. Renzo Manzini di avere accesso agli atti del procedimento, nonché concesso un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota del 20 luglio 2021 (prot. OCF n. 49266 di pari data), ricevuta dall'interessato in data 27 luglio 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha trasmesso al Sig. Renzo Manzini gli atti del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal Sig. Renzo Manzini con nota del 7 settembre 2021 (prot. OCF n. 61275 di pari data);

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Dario Vittorio Luigi Mortini con nota del 14 luglio 2021 (prot. n. 48330 di pari data);

RILEVATO che, con nota del 30 giugno 2021 (prot. OCF n. 45438 di pari data) la Sig.ra Laura Toschi ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico, nonché richiesto una proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota del 2 luglio 2021 (prot. OCF n. 45925 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha concesso alla Sig.ra Laura Toschi di avere accesso agli atti del procedimento, nonché concesso un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di deduzioni scritte e documenti;

VISTA la nota del 20 luglio 2021 (prot. OCF n. 49267 di pari data), ricevuta dall'interessata in data 27 luglio 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, nel dare positivo riscontro alla richiesta, per quanto di sua competenza, ha trasmesso alla Sig.ra Laura Toschi gli atti del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dalla Sig.ra Laura Toschi con note del 9 settembre 2021 (prot. OCF nn. 61755, 61756, 61757, 61758, 61759 e 61761 del 10 settembre 2021);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 22 dicembre 2021 – trasmessa in pari data anche ai Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Marco Chiletto, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini, Dario Vittorio Luigi Mortini, Andrea Romagnoli, Amos Stella e Laura Toschi (prot. OCF n. 84340 del 22 dicembre 2021) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento Interno – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopra richiamati e rispettivamente contestati ai menzionati consulenti, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le controdeduzioni scritte, con nota del 19 gennaio 2022 (prot. n. 3572 del 20 gennaio 2022), dal Sig. Luca Maini e, con note del 21 gennaio 2022, dalla Sig.ra Maria Laura Arcuri (prot. n. 4393 del 24 gennaio 2022), dal Sig. Umberto Boretti (prot. n. 4228 del 21 gennaio 2022), dal Sig. Marco Chiletto (prot. n. 4391 del 24 gennaio 2022), dalla Sig.ra Silvia Favolini (prot. n. 4387 del 24 gennaio 2022), dal Sig. Renzo Manzini (prot. n. 4216 del 21 gennaio 2022), dal Sig. Andrea Romagnoli (prot. n. 4376 del 24 gennaio 2022), dal Sig. Amos Stella (prot. n. 4370 del 24 gennaio 2022) e dalla Sig.ra Laura Toschi (prot. n. 4220 del 21 gennaio 2022);

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RILEVATO che a fronte delle comunicazioni di cui sopra, i Sigg. Giuliano Ferro e Dario Vittorio Luigi Mortini non si sono avvalsi della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

VISTA la comunicazione del 22 dicembre 2021 (prot. n. 84343 di pari data) all'intermediario per il quale i Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini e Laura Toschi operavano all'epoca dei fatti, recante l'informativa circa la sanzione proposta nei loro confronti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, l'intermediario interessato non si è avvalso della facoltà di presentare proprie osservazioni scritte;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico dei Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Marco Chiletto, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini, Dario Vittorio Luigi Mortini, Andrea Romagnoli, Amos Stella e Laura Toschi le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari, contestate nell'avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare nei confronti dei Sigg. Marco Chiletto e Andrea Romagnoli:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c)*, n. 1 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 153, comma 3, del Regolamento Intermediari;



- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'aver quantomeno prospettato alla clientela forme di investimento estranee all'offerta ufficiale di prodotti dell'intermediario mandante, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 3, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 2 del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo da uno a quattro mesi in caso di svolgimento di attività e assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'art. 157 del medesimo Regolamento;
- con riguardo alla complessiva gravità degli illeciti accertati, si deve tener conto delle seguenti circostanze:
  - i consulenti presentavano un personale interesse rispetto alla proposizione dei prodotti in questione, il cui collocamento ha determinato la raccolta di un capitale particolarmente ingente dalla clientela dell'intermediario mandante, in parte reperito attraverso il disinvestimento da prodotti precedentemente collocati dall'intermediario stesso che risultavano assistiti da presidi e da forme di tutela previsti dalla normativa a protezione dei clienti;
  - i Sigg. Chiletto e Romagnoli, in virtù del ruolo di coordinamento esercitato in seno alla rete, risultano aver efficacemente coinvolto in tale attività diversi altri consulenti inducendoli a prospettare alla clientela la possibilità di investire attraverso società per azioni loro riconducibili, sebbene i relativi prodotti non rientrassero nell'offerta ufficiale dell'intermediario mandante;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni risultano compiute dai Sigg. Marco Chiletto e Andrea Romagnoli a titolo di dolo;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare nei confronti del Sig. Amos Stella:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c*), n. 1 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 153, comma 3, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 3, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 2 del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo da uno a quattro mesi in caso di svolgimento di attività e assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'art. 157 del medesimo Regolamento;
- con riguardo alla complessiva gravità degli illeciti accertati, si osserva che l'assunzione di cariche incompatibili da parte del Sig. Stella ha assunto una significativa gravità, atteso che, nel periodo in cui aveva un mandato attivo con l'intermediario mandante, il consulente ha ricoperto, per un significativo arco temporale, la carica di amministratore unico in diverse società per azioni che hanno reperito da un elevato numero di clienti dell'intermediario mandante un capitale particolarmente ingente;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni risultano compiute dal Sig. Amos Stella a titolo di dolo;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare nei confronti del Sig. Dario Vittorio Luigi Mortini:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'aver quantomeno prospettato alla clientela forme di investimento estranee all'offerta ufficiale di prodotti dell'intermediario mandante, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità, che nella fattispecie risulta significativa;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 3, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 2 del previgente Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo da uno a quattro mesi in caso di svolgimento di attività e assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'art. 157 del medesimo Regolamento;
- con riguardo alla complessiva gravità degli illeciti accertati, si deve tener conto delle seguenti circostanze:
  - il Sig. Mortini risulta aver assunto la carica di amministratore di una società il cui capitale risulta sottoscritto in misura non marginale da clienti dell'intermediario mandante, per una somma complessivamente considerevole;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- due clienti assegnati alle cure del Sig. Mortini risultano aver disinvestito prodotti precedentemente collocati dall'intermediario mandante al fine di reperire parte della disponibilità necessaria alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della società amministrata dal medesimo;
- in senso attenuativo della gravità delle condotte, limitatamente alla prospettazione dei prodotti non emessi dalla società amministrata dal Sig. Mortini, va considerato che tale operatività risulta essere stata sollecitata da soggetti sovraordinati al consulente in seno all'organizzazione dell'intermediario mandante e che, dalla documentazione presente in atti, non risulta che il Sig. Mortini abbia tratto uno specifico vantaggio personale dall'attività svolta, né risultano precedenti sanzionatori a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni risultano compiute dal Sig. Dario Vittorio Luigi Mortini a titolo di dolo;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare nei confronti dei Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini e Laura Toschi:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'aver quantomeno prospettato alla clientela forme di investimento estranee all'offerta ufficiale di prodotti dell'intermediario mandante, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità, che nella fattispecie risulta significativa;
- con riguardo alla complessiva gravità dell'illecito accertato nei confronti dei consulenti sopra menzionati, si deve tener conto delle seguenti circostanze:
  - la clientela interessata dall'attività propositiva dei consulenti ha dato seguito a disinvestimenti da prodotti collocati dall'intermediario mandante - che risultavano assistiti da presidi e da forme di tutela previsti dalla normativa a protezione dei clienti - per reperire parte della provvista necessaria alla sottoscrizione degli investimenti estranei all'offerta ufficiale dell'intermediario mandante;
  - in senso attenuativo della gravità delle condotte, va considerato che l'attività dei consulenti risulta essere stata sollecitata da soggetti loro sovraordinati in seno all'organizzazione dell'intermediario mandante e che, dalla documentazione presente in atti, non risulta che i



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

consulenti in parola abbiano tratto uno specifico vantaggio personale dall'attività svolta, né risultano precedenti sanzionatori a loro carico;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni risultano compiute dai Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini e Laura Toschi a titolo di dolo.

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti dei Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini e Laura Toschi, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti di ciascuno dei già menzionati Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini e Laura Toschi, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Marco Chiletti, nato a Bologna (BO) il 26 dicembre 1967, è sospeso per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera;

che il Sig. Andrea Romagnoli, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 24 novembre 1966, è sospeso per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera;

che il Sig. Amos Stella, nato a Saronno (VA) il 1° maggio 1960, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera;

che il Sig. Dario Vittorio Luigi Mortini, a Milano (MI) il 28 settembre 1965, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

l'adozione nei confronti della Sig.ra Maria Laura Arcuri, nata a Scalea (CS) il 4 aprile 1974, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

l'adozione nei confronti del Sig. Umberto Boretti, nato a Milano (MI) il 20 marzo 1963, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

l'adozione nei confronti della Sig.ra Silvia Favolini, nata a Bologna (BO) il 18 aprile 1971, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

l'adozione nei confronti del Sig. Giuliano Ferro, nato a Calosso (AT) il 6 giugno 1958, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

l'adozione nei confronti del Sig. Luca Maini, nato a Bologna (BO) l'8 novembre 1975, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

l'adozione nei confronti del Sig. Renzo Manzini, nato a Modena (MO) il 5 agosto 1970, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

l'adozione nei confronti della Sig.ra Laura Toschi, nata a Modena (MO) l'8 maggio 1969, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Il pagamento ingiunto ai Sigg. Maria Laura Arcuri, Umberto Boretti, Silvia Favolini, Giuliano Ferro, Luca Maini, Renzo Manzini e Laura Toschi deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis, TUF* alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 16 febbraio 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti